

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 20

Assistenza medica di base generica e pediatrica

Il finanziamento della funzione << Assistenza medica di base generica e pediatrica >> è effettuato:

a) per le prestazioni di medicina generale e pediatrica convenzionata sulla base della popolazione assistita secondo pesi differenziati previsti dalla convenzione unica nazionale;

b) per il servizio di guardia medica suddividendo la relativa quota con i seguenti criteri:

- il 50 per cento sulla base della popolazione residente;

- il 50 per cento sulla base della superficie territoriale di ogni Unità sanitaria locale;

c) per il servizio di guardia turistica in correlazione al fabbisogno di ore di servizio per ogni Unità sanitaria locale interessata.